

(N. 2117)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, FORMA, SANTALCO, ACCILI,  
GIUST, VETTORI e DA ROIT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1982

Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge  
1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo  
d'onore di « Volontario della Libertà »

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 1° dicembre 1977, n. 907, veniva concesso il distintivo d'onore di « Volontario della Libertà » al personale militare deportato nei lager nazisti che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza.

L'articolo 3 di tale legge prevedeva la concessione del distintivo su domanda degli interessati da inoltrarsi entro il 31 dicembre 1978.

Con la successiva legge 30 marzo 1981, n. 122, venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande fino al 30 giugno 1981.

Risulta ai proponenti che solo il 20 per cento degli aventi diritto ha potuto ottenere il distintivo, o perchè la stragrande maggioranza non ha presentato la domanda (forse per una insufficiente pubblicizzazione della normativa), ovvero perchè le istanze sono state presentate fuori termine.

Al fine di consentire a tutti coloro che, dando prova di unanime dedizione al bene della Patria ed agli ideali di libertà, hanno sofferto due lunghi anni di prigionia volontaria di potersi fregiare del distintivo d'onore, si propone che il termine di cui all'articolo 3 della legge n. 907 del 1977 venga eliminato.

Ciò consentirà, in analogia a quanto avviene per le domande di pensione di guerra e per le onorificenze, di dare la possibilità a quanti sono stati fin qui esclusi di poter ottenere il riconoscimento di volontario della libertà, con le modalità previste dalla legge n. 907 del 1977 e senza limiti di tempo. Tenuto conto che la concessione del riconoscimento è un atto di giustizia per i deportati nei lager nazisti, il cui contributo al riscatto nazionale dalla dittatura fascista costò oltre 40 mila morti, confidiamo che il Senato voglia approvare sollecitamente il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della Libertà » possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, e con le modalità previste dalla suddetta legge, senza limiti temporali.

Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 della citata legge 1° dicembre 1977, n. 907.